

II

La presente modifica, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2002.

Bellinzona, 6 marzo 2001

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economica il 12 aprile 2001

Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere

(del 6 marzo 2001)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCDL);

viste la risoluzione del CdS del 7 novembre 2000 e la domanda di modifica presentata il 18 dicembre 2000 dalle parti contraenti del citato CCLD,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 103-104 del Cantone Ticino del 29 dicembre 2000 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio 26/953 del 7 febbraio 2001,

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957,

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

I

È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate (evidenziate in grassetto) del CCLD:

Convenzione salariale 2001 (dal 1.1.2001)**Art. 1, 2 e 3 modificati e sostituiti dai seguenti:****Art. 1 Salari**

Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali

1.1 Ai disegnatori con 4 anni di tirocinio o pratica:

– nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o pratica	fr. 39 297.–
– nel secondo anno	fr. 41 404.–
– nel terzo anno	fr. 46 483.–
– nel quarto anno	fr. 51 885.–
– nel quinto anno	fr. 57 223.–

Adeguamenti individuali

1.2 Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul salario effettivo di fr. 1625.– annui, per retribuzioni inferiori a fr. 70 000.– (salario base).

Art. 2 Retribuzione per gli apprendisti

2.1 Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:

– nel primo anno di apprendistato	fr. 5 755.–*
– nel secondo anno di apprendistato	fr. 8 460.–
– nel terzo anno di apprendistato	fr. 12 483.–
– nel quarto anno di apprendistato	fr. 16 513.–

*** Importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio**

Art. 3 Adeguamento di partenza

I salari minimi sono considerati adeguati a punti 100.7 (settembre 2000) dell'indice del costo della vita elaborato dall'UFS.

II

La presente modifica, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2002.

Bellinzona, 6 marzo 2001

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **M. Masoni**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economica il 12 aprile 2001